

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**DECRETO 2 aprile 2015, n. 53**

***Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.***

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare:

l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;

l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l'articolo 106, comma 1, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;

l'articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico;

l'articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge;

l'articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106;

l'articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106;

l'articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta;

l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero all'articolo 112;

Visto l'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di applicabilità ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015,

Adotta

il seguente regolamento:

## **Art. 1**

### **Definizioni**

1. Nel presente regolamento si intende per:

a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.;

d) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonchè controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti

diversi dalle banche;

f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;

g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attività di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

h) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

## **Art. 2**

### **Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma**

1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
- c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in

stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

### **Art. 3**

#### **Esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti**

1. L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., nè utilizzatori finali del bene o servizio;

2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle

possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia**

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.

2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1.

3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.

#### **Art. 5**

##### **Definizione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi**

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.

2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:

a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica

propria o di terzi;

b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:

a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile;

b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

## **Art. 6**

### **Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri**

1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b.

2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:

a) svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza;

b) esercizio in Italia delle attività indicate al comma 2 in via esclusiva;

c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione è attestato dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo è stato effettuato;

d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 110, t.u.b.;

e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b.

3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare

l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali mediante la costituzione di società in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106, t.u.b.; l'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, t.u.b.

4. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.

## **Art. 7**

### **Disciplina delle società cessionarie**

1. Le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le società non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione è disposta dalla Banca d'Italia su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformità dell'oggetto sociale a quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Alle società tenute all'iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la società cessionaria sia una società controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresì le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.

## **Art. 8**

### **Soggetti già sottoposti ad altre forme di controllo**

1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attività svolta non limitate ai profili di legittimità, ma estese all'efficacia, coerenza ed economicità della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti:

- a) definizione delle priorità e degli obiettivi della gestione;
- b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell'organizzazione aziendale, dello statuto;
- c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni successive.

2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente

comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

## **Art. 9**

### **Soggetti che hanno cessato l'attività**

1. I soggetti, già iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l'esercizio di attività finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, purché non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali né a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

## **Art. 10**

### **Abrogazioni**

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 e l'articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 aprile 2015

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.